

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE e FAMIGLIA	
tel + 39 040 377 5287 fax + 39 040 377 5250	lavoro@regione.fvg.it lavoro@certregione.fvg.it I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 2044/LAVFORU del 10/03/2020

Disposizioni per l'accreditamento dei soggetti utilizzatori dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) – D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020.

Modifica degli allegati D e F.

Il Direttore centrale

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) che all'articolo 22bis, prevede che l'Amministrazione regionale può accreditare per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, 388 (Legge Finanziaria 2001), i soggetti, con sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che possiedano i requisiti elencati al medesimo comma 1 dell'articolo 22bis;

Visto in particolare l'articolo 23, comma 1bis, della legge regionale 27/2017 il quale prevede che con regolamento regionale sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al medesimo articolo 22bis, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui al medesimo articolo 22bis, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti e di rilascio dell'accREDITamento da parte del responsabile della struttura competente, nonché le fattispecie di sospensione e revoca dell'accREDITamento di cui all'articolo 25bis della legge regionale 27/2017;

Visto il Regolamento recante "Disposizioni per l'accREDITamento dei soggetti utilizzatori dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento

nell'ambito dell'apprendimento permanente) " emanato con D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020;

Preso atto che l'allegato D al citato D.P.Reg. n. 15/Pres./2020 disciplina i requisiti inerenti il rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, tributaria e previdenziale ed in particolare di regolarità fiscale e contributiva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del regolamento medesimo e al comma 2, ultimo periodo, in tema di regolarità contributiva ed in particolare di DURC, prevede che "...i documenti devono essere di data non anteriore a 60 giorni alla data di presentazione della domanda di accreditamento o della dichiarazione annuale...";

Tenuto conto che il DURC ha una validità di 120 gg. da quella della sua emissione si ravvisa la conseguente opportunità di modificare l'attuale previsione del citato allegato D al D.P.Reg. n. 15/Pres./2020, comma 2, ultimo periodo, come di seguito riportato: "...i documenti devono risultare in corso di validità alla data di presentazione della domanda di accreditamento o della dichiarazione annuale.";

Preso atto che l'allegato F al citato D.P.Reg. n. 15/Pres./2020 disciplina i requisiti di affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria e di pubblicità del bilancio annuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i) e j) del regolamento medesimo;

Ritenuto di modificare parzialmente il suddetto allegato D, onde correggere taluni refusi e meglio precisare altri passaggi, come di seguito specificato:
al comma 1, lettera b):

- punto b.: nel penultimo periodo, dopo le parole "dedotto il saldo dei riscontri passivi (" inserire le parole: "di cui alla";
- punto c.: nel primo periodo, dopo le parole "la velocità media di smobilizzo di detti", sostituire la parola "crediti" con la parola "debiti";
- punto d.: nel terzo periodo, dopo le parole "E' calcolato come rapporto tra le seguenti voci: al numeratore la differenza" inserire "," e sostituire l'attuale testo "tra valore e costi della produzione dell'esercizio di riferimento, sommati i costi di cui alle voci B.10 (CE) "Ammortamenti e svalutazioni", B.12 (CE) "Accantonamenti per rischi" e B.13 (CE) "Altri accantonamenti"; al denominatore la differenza, se positiva, tra i debiti finanziari iscritti al termine dell'esercizio di riferimento nelle voci D.1 (SP) "Obbligazioni", D.2 (SP) "Obbligazioni convertibili" , D.3 (SP) "Debiti verso soci per finanziamenti", D.4 (SP) "Debiti verso banche", D.5 (SP) "Debiti verso altri finanziatori", D8 (SP) "Debiti rappresentati da titoli di credito" e, limitatamente ai debiti di natura finanziaria, i debiti di cui alle già citate voci D9 (SP), D10 (SP), D11 (SP) e D11-bis (SP), e le disponibilità liquide di cui alla voce C.IV (SP)." col seguente: "se positiva, tra i debiti finanziari iscritti al termine dell'esercizio di riferimento nelle voci D.1 (SP) "Obbligazioni", D.2 (SP) "Obbligazioni convertibili", D.3 (SP) "Debiti verso soci per finanziamenti", D.4 (SP) "Debiti verso banche", D.5 (SP) "Debiti verso altri finanziatori", D8 (SP) "Debiti rappresentati da titoli di credito" e, limitatamente ai debiti di natura finanziaria, i debiti di cui alle già citate voci D9 (SP), D10 (SP), D11 (SP) e D11-bis (SP), e le disponibilità liquide di cui alla voce C.IV (SP) ; al denominatore la differenza tra valore e costi della produzione dell'esercizio di riferimento, sommati i costi di cui alle voci B.10 (CE) "Ammortamenti e svalutazioni", B.12 (CE) "Accantonamenti per rischi" e B.13 (CE) "Altri accantonamenti."
- punto d.: nell'ultimo periodo, dopo le parole "In caso di posizione finanziaria netta" "sostituire le parole "maggiore di zero, qualora il" con le parole "positiva e di" e dopo le parole "margine operativo lordo" è soppressa la parola "sia";

Ritenuto quindi:

- a) di approvare il nuovo allegato D al D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020,

parte integrante di tale Regolamento regionale, come riportato nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto;

- b) di approvare il nuovo allegato F al D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020, parte integrante di tale Regolamento regionale, come riportato nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto;

Precisato che:

- a) l'allegato 1, parte integrante del presente decreto sostituisce in toto l' allegato D al D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020, parte integrante di tale Regolamento regionale;
- b) l'allegato 2, parte integrante del presente decreto sostituisce in toto l' allegato F al D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020, parte integrante di tale Regolamento regionale;

Visto l'articolo 15, comma 1 del D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020, ove si dispone che gli allegati al regolamento medesimo sono aggiornati con decreto del Direttore centrale competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata la modifica dell'allegato D al D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020, parte integrante di tale Regolamento regionale, come riportato nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.
2. Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata la modifica dell'allegato F al D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020, parte integrante di tale Regolamento regionale, come riportato nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto.
3. Le modifiche disposte col presente decreto sono efficaci dalla data del presente provvedimento
4. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Nicola MANFREN

ALLEGATO D

[Requisiti inerenti il rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, tributaria e previdenziale ed in particolare di regolarità fiscale e contributiva articolo 5, comma 1, lettera e)]

1. Il rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, tributaria, previdenziale ed in particolare di regolarità fiscale e contributiva si intende assolto, qualora l'operatore non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (oggi Euro 5.000). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
2. La regolarità contributiva è documentata dalla trasmissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. I documenti devono risultare in corso di validità alla data di presentazione della domanda di accreditamento o della dichiarazione annuale.
3. La regolarità fiscale è documentata dalla certificazione dei carichi pendenti (art.14, comma 3, D. Lgs 472/97) relativa all'esistenza di carichi pendenti a seguito di interrogazione al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria ai fini delle imposte dirette, I.V.A., imposte indirette sugli affari ed altri tributi indiretti, recante l'inesistenza di carichi pendenti. Tale certificato deve risultare emesso in data non anteriore di 60 giorni alla data di presentazione della domanda di accreditamento o della dichiarazione annuale.
4. L'organo di controllo interno del soggetto formatore (monocratico o collegiale) o, se non nominato, un revisore esterno indipendente iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò incaricato dal soggetto formatore, attesta di aver preso visione del documento prescritto al capoverso 2 e dell'assenza di carichi pendenti risultante

Allegato 1

dalla certificazione prescritta al capoverso 3. L'attestazione è resa nell'ambito del fac-simile prescritto al capoverso 6 dell'allegato B.

ALLEGATO F

[Requisiti di affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria e di pubblicità del bilancio annuale art. 5, comma 1, lettera i) e j)]

1. Ai fini di documentare la sussistenza del requisito prescritto all'articolo 5, comma 1, lettera i), del Regolamento, al soggetto formatore è richiesto di possedere alcuni parametri di bilancio, calcolati sulla base dei dati relativi all'ultimo bilancio o rendiconto approvato:
 - a) obbligo di mantenimento di un patrimonio netto minimo al termine dell'esercizio di riferimento, secondo le seguenti soglie rapportate al valore della produzione medio dell'esercizio stesso e dei due precedenti:
 - a. la soglia minima di patrimonio netto deve essere pari a 30.000,00 Euro fino ad un valore medio della produzione di 1.500.000,00 Euro;
 - b. oltre 1.500.000,00 Euro di valore medio della produzione e fino a 10.000.000,00 Euro, il patrimonio netto deve essere pari almeno al 5% del valore medio della produzione;
 - c. oltre 10.000.000,00 Euro di valore medio della produzione, il patrimonio netto deve essere pari almeno a 500.000 Euro.
 - b) obbligo di mantenimento degli indicatori di bilancio individuati entro le soglie minime previste:
 - a. Indice di Disponibilità Corrente: è un indice di equilibrio finanziario e risponde alla domanda se con le attività correnti previste in entrata entro l'anno il soggetto formatore è in grado di fare fronte alle passività richieste entro l'anno. Indica il rapporto fra il totale dell'Attivo Circolante (escludendo i soli crediti con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e risconti attivi relativi ed il totale dei Debiti (escludendo quelli con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e risconti passivi. Il valore soglia è pari a 1.
 - b. Durata media dei crediti "operativi": è un indice espresso in giorni ed esprime la velocità media di smobilizzo di detti crediti, fornendo un'informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del ciclo monetario). E' calcolato come rapporto tra più voci, il tutto successivamente moltiplicato per 360: al numeratore, la media tra i saldi rilevati al termine dell'esercizio di riferimento e quelli del precedente esercizio delle seguenti voci: C.II.1 (SP) dello stato patrimoniale "Crediti verso clienti" + C.II.2 (SP) "Crediti verso imprese controllate" limitatamente ai crediti di natura non finanziaria + C.II.3 (SP) "Crediti verso imprese collegate" limitatamente ai crediti di natura non finanziaria + C.II.4 (SP) "Crediti verso controllanti" limitatamente ai crediti di natura non finanziaria + C.II.5 (SP) "Crediti verso imprese sottoposte al

- controllo delle controllanti" limitatamente ai crediti di natura non finanziaria + C.II.5-quater (SP) "Crediti verso altri", limitatamente ai crediti generati dalla rilevazione di componenti positivi di conto economico iscritti alle voci A1 (CE) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" o alla voce A5 (CE) "Altri ricavi e proventi"; al denominatore i saldi rilevati al termine dell'esercizio di riferimento delle voci A1 (CE) del conto economico e della voce A5, dedotto il saldo dei risconti passivi (di cui alla voce E del passivo patrimoniale) del precedente esercizio e sommato il saldo dei risconti passivi dell'esercizio di riferimento. I crediti sono da considerare a prescindere dall'esigibilità entro o oltre l'esercizio successivo ed il valore soglia è stabilito in 180 giorni.
- c. Durata media dei debiti "operativi": è un indice espresso in giorni ed esprime la velocità media di smobilizzo di detti debiti, fornendo una informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del ciclo monetario). E' calcolato come rapporto tra più voci, il tutto successivamente moltiplicato per 360: al numeratore la media tra i saldi rilevati al termine dell'esercizio di riferimento e quelli del precedente esercizio delle seguenti voci: D7 (SP) dello stato patrimoniale "Debiti verso fornitori" + D9 (SP) "Debiti verso imprese controllate" limitatamente ai debiti di natura non finanziaria + D10 (SP) "Debiti verso imprese collegate" limitatamente ai debiti di natura non finanziaria + D11 (SP) "Debiti verso imprese controllanti" limitatamente ai debiti di natura non finanziaria + D11-bis (SP) "Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti" limitatamente ai debiti di natura non finanziaria + D12 (SP) "Debiti tributari" limitatamente ai debiti diversi da quelli per imposte sul reddito d'esercizio, + D13 (SP) "Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale" + D14 (SP) "Debiti verso altri"; al denominatore i saldi rilevati al termine dell'esercizio di riferimento delle voci B6 (CE) del conto economico "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci" + B7 (CE) "Costi per servizi" + B8 (CE) "Costi per godimento di beni di terzi" + B9 (CE) "Costi per il personale" + B11 (CE) "Variazioni rimanenze" + B14 (CE) "Oneri diversi di gestione", sommato il saldo dei risconti attivi dell'esercizio di riferimento e dedotto il saldo dei risconti attivi (voce D dell'attivo patrimoniale) del precedente esercizio. I debiti sono da considerare a prescindere dall'esigibilità entro o oltre l'esercizio successivo ed il valore soglia è stabilito in 180 giorni.
- d. Capacità di assorbire la posizione finanziaria netta mediante i flussi generati dall'attività: è un indice espresso come rapporto tra Posizione Finanziaria Netta, intesa come differenza tra debiti finanziari e disponibilità liquide, ed il margine operativo lordo (EBITDA). L'indice rappresenta un indicatore di capacità del soggetto, espressa in numero di anni, di ripagare il debito contratto verso il sistema con i flussi che derivano dall'attività "operativa". E' calcolato come rapporto tra le seguenti voci: al numeratore la differenza, se positiva, tra i debiti finanziari iscritti al termine dell'esercizio di riferimento nelle voci D.1 (SP) "Obbligazioni", D.2 (SP) "Obbligazioni convertibili", D.3 (SP) "Debiti verso soci per finanziamenti", D.4 (SP) "Debiti verso banche", D.5 (SP) "Debiti verso altri finanziatori", D8 (SP) "Debiti rappresentati da titoli di credito" e, limitatamente ai debiti di natura finanziaria, i debiti di cui alle già citate voci D9 (SP), D10 (SP), D11 (SP) e D11-bis (SP), e le disponibilità liquide di cui alla voce

C.IV (SP) ; al denominatore la differenza tra valore e costi della produzione dell'esercizio di riferimento, sommati i costi di cui alle voci B.10 (CE) "Ammortamenti e svalutazioni", B.12 (CE) "Accantonamenti per rischi" e B.13 (CE) "Altri accantonamenti". Il valore soglia è stabilito pari a 10 (anni). In caso di posizione finanziaria netta negativa, vale a dire nel caso in cui le disponibilità liquide siano complessivamente eccedenti le passività finanziarie, l'indice è assunto pari a zero. In caso di posizione finanziaria netta positiva e di margine operativo lordo negativo, l'indice si assume come maggiore del valore soglia.

2. Qualora due indicatori sui quattro sopra riportati al capoverso 1, lettera b) sono fuori dai livelli di soglia stabiliti, l'accreditamento è sospeso o, se già in essere, è revocato, secondo quanto previsto dall'art.14 del Regolamento. Eventuali ritardi nell'erogazione dei finanziamenti da parte della P.A. o dei soggetti gestori dei Fondi Interprofessionali, possono generare alterazioni degli indici di durata media dei crediti e di conseguenza di durata media dei debiti; in tali casi, che devono essere dimostrabili e verificabili, tali indici non sono valutati ai fini dell'ottenimento o del mantenimento dell'accreditamento.
3. Il soggetto formatore è tenuto a depositare il bilancio a Registro Imprese nei termini di legge oppure, qualora non sia tenuto al deposito del bilancio, a pubblicare il rendiconto annuale sul sito web o a darne comunque pubblicità con altre modalità, entro trenta giorni dalla relativa approvazione.
4. L'organo di controllo del soggetto formatore (monocratico o collegiale) o, se non nominato, un revisore esterno indipendente iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò incaricato dal soggetto formatore, attesta il possesso del requisito prescritto al capoverso 1, lettera a), dei requisiti prescritti al capoverso 1, lettera b) e del requisito prescritto al capoverso 3. L'attestazione è resa nell'ambito del fac-simile prescritto al capoverso 6 dell'allegato B.

